

associazione sportiva dilettantistica e quali potrebbero essere le conseguenze in caso di relativa mancata osservanza.

F.P.

Risponde Maurizio Mottola

Gli accertamenti di carattere fiscale a carico delle associazioni sportive dilettantistiche hanno a oggetto, oltre alla verifica dei requisiti formali richiesti dalla legge per accedere ai benefici di carattere tributario, la verifica dell'effettivo esercizio di attività associativa, in conformità alle previsioni statutarie.

Qualora dai riscontri dei verificatori dovesse emergere che l'attività prevalente (se non addirittura esclusiva) è di carattere commerciale, le conseguenze sarebbero semplici e gravi, ovvero la ripresa a tassazione di tutti i proventi conseguiti ab origine, in quanto qualificabili come commerciali.

Ne consegue che l'associazione sportiva dilettantistica che intende esercitare anche attività commerciali, posto che tali attività non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali e devono essere connesse al conseguimento degli obiettivi statutari, può adottare una serie di regimi contabili e fiscali agevolati (in primis il regime forfetario ex l. 398/1991).

Considerando la semplicità degli adempimenti richiesti per accedere e conservare tali regimi, nonché il risparmio in termini di prelievo erariale, non sono condivisibili e difendibili in sede di accertamento / contenzioso gli atteggiamenti dei sodalizi che si sforzano di far rientrare tra le attività istituzionali quelle attività di inequivocabile carattere commerciale, come a titolo esemplificativo (per citare solo i casi più comuni):

- cessione di beni (come attrezzatura o abbigliamento sportivo);
- somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi estetici.

Con particolare riferimento al caso della cessione di beni, spesso questi vengono ceduti «sottocosto» con il rischio, ben più grave, che in conseguenza a ciò sia contestata l'indiretta distribuzione di utili e quindi il mancato rispetto di una delle clausole statutarie previste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

22

Modello Eas remissione in bonis

Si chiede conferma della possibilità, in caso di omissione, di trasmettere tardivamente il modello Eas entro il 31/12/2012.

O.L.

Risponde Maurizio Mottola

Attraverso la circolare ministeriale n. 38/E del 28/09/2012 sono stati forniti chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dall'articolo 2 del «decreto semplificazioni fiscali» (dl 02/03/2012 n. 16 recante «disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito con modificazioni nella l. n. 44 del 26/04/2012).

In seguito a tali chiarimenti è stato individuato nel 31/12/2012 il termine ultimo per quelle particolari forme di ravvedimento operoso definite come «remissione in bonis», tra cui il ravvedimento per omesso invio del modello Eas.

Pertanto gli enti non commerciali di tipo associativo, che non hanno trasmesso il modello Eas entro il termine originario previsto dalla relativa normativa in vigore, possono regolarizzare tale adempimento «entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, intendendosi per tale la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di «tolleranza» di 90 giorni previsto dall'art. 2, comma 7 del dpr 322/98, entro cui la dichiarazione, sebbene tardiva, non è considerata omessa», versando contestualmente la sanzione pecuniaria pari a euro 258, attraverso le modalità previste dalla norma sopra richiamata.

Tale termine coincide con la scadenza per la presentazione del modello Unico 2012 relativo al periodo di imposta 2011, ovvero l'1/10/2012.

Tuttavia la circolare citata si conclude disponendo che «in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell'incertezza interpretativa in merito all'individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l'adempimento omesso e in attuazione di principi di tutela dell'affidamento e della buona fede, il termine per la regolarizzazione delle omissioni quali la mancata comunicazione del modello Eas scade il 31 dicembre 2012».

Iva

1.2

Iva di gruppo

L'opzione per l'adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell'Iva di gruppo, di cui all'art. 73, c. 3, del dpr n. 633/72 è obbligatoria per poter accedere al regime stesso. Qualora non la si fosse manifestata si può procedere a ravvedersi secondo la normativa introdotta dall'art. 2, c. 1, del dl n. 16/2012? Ritenendosi di sì si chiede, sempre in assenza di accessi, ispezioni ecc. e in presenza dei requisiti richiesti, entro quale termine? Come deve intendersi il «termine di presentazione della prima dichiarazione Iva?»

D.P.

Risponde Giovanni Zangrilli

Come ritenuto dal cortese lettore, nel caso di specie è certamente applicabile la «remissione in bonis» di cui all'art. 2, c. 1, del dl n. 16/12. La scelta di avvalersi di detta procedura deve essere manifestata mediante la presentazione dell'apposito modello Iva 26 entro il termine di liquidazione e versamento dell'imposta relativa al mese di gennaio (ovvero, il 16 febbraio in base alle vigenti disposizioni). Qualora l'adempimento fosse stato omesso il termine cui occorre fare riferimento è quello di presentazione della prima dichiarazione che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso. Per «termine di presentazione» si intende quello ordinario di presentazione e non quello di tolleranza di 90 giorni previsto dall'art. 2, c. 7 del dpr n. 322/98, secondo cui «sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo».